

Prot 4681/P

**PROTOCOLLO D'INTESA PER I GIUDIZI DI SEPARAZIONE, DIVORZIO E
RELATIVE MODIFICHE, NONCHE' PER LE CAUSE IN MATERIA DI
FAMIGLIA**

Norme di carattere generale

Il presente Protocollo d'Intesa ha lo scopo di promuovere regole di condotta, soluzioni e prassi condivise che contribuiscano ad accelerare ed a rendere maggiormente efficienti i procedimenti di separazione personale dei coniugi, di divorzio (scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio) e, in genere, ogni altro procedimento in materia di famiglia, promosso davanti al Tribunale di Prato.

Stante l'apporto multidisciplinare che tale delicato settore richiede, è inoltre fondamentale offrire delle linee guida di carattere concettuale e metodologico agli operatori ed esperti che procedono all'ascolto di un minore e alla produzione di una consulenza tecnica d'ufficio (C.T.U.).

A tal fine il Protocollo contiene tre allegati:

Allegato 1: Ascolto della persona minorene nei giudizi di famiglia.

Allegato 2: C.T.U. psicologa nei giudizi di famiglia.

Allegato 3: C.T.U. Contabile estimativa nei giudizi di famiglia.

Art. 1 RISERVATEZZA

Nello svolgimento delle udienze è assicurata la massima riservatezza.

A tal fine, in occasione delle udienze presidenziali e, ove possibile, anche di trattazione avanti il Giudice istruttore, i fascicoli delle cause in materia di famiglia dovranno essere resi disponibili ai soli difensori delle parti.

Per ciascuna causa in materia di famiglia verrà fissato un orario di trattazione che riservi ad ogni procedimento un tempo sufficiente al suo ordinato svolgimento.

Gli elenchi esposti nei locali del Palazzo di Giustizia relativi alle cause di famiglia chiamate davanti al Giudice, dovranno individuare la controversia mediante il numero

di ruolo, l'orario di trattazione ed il nome dei difensori, omettendo il nome delle parti.
Il Giudice procurerà che la trattazione delle singole cause in materia di famiglia avvenga alla sola presenza dei difensori e delle parti.

Art. 2 CORTESIE TRA DIFENSORI

Ferme restando le disposizioni relative al processo civile telematico, i difensori cureranno di trasmettersi reciprocamente e tempestivamente copia degli atti e dei documenti depositati in corso di causa.

Art. 3 FASCICOLO DI PARTE E D'UFFICIO

Il fascicolo di parte andrà predisposto secondo quanto previsto dall'art. 74 disp. Att. Cpc con sezioni separate per Atti e Documenti questi ultimi con distinta e progressiva numerazione; i difensori delle parti provvederanno altresì a numerare gli ulteriori documenti che saranno prodotti in corso di causa, con numerazione progressiva.

Art. 4 NUMERO DI CAUSE

Il Presidente del Tribunale curerà di tenere le udienze dei procedimenti di separazione consensuale e divorzi congiunti nei giorni distinti dalle udienze presidenziali dei procedimenti di separazione giudiziale e dei divorzi contenziosi e di fissarne l'apposito orario di chiamata progressivo che renda possibile la compiuta trattazione di ogni procedimento.

FASE PRESIDENZIALE NELLA SEPARAZIONE E NEL DIVORZIO (ARTT. 706-709 C.P.C., ART. 155 C.C. E ART. 4 L.1.12.1970 n. 898 COME NOVELLATA DALLA L. N. 74/1987)

Art. 5 RICORSO

I difensori avranno cura di indicare nel ricorso il titolo di proprietà e l'indirizzo della casa coniugale nonché i dati catastali di questa al fine della eventuale trascrizione dell'ordinanza presidenziale qualora parte ricorrente ne chieda l'assegnazione e di allegare almeno la documentazione fiscale dell'ultimo triennio e/o altra alla stessa

equipollente e/o le buste paga al fine di rappresentare le condizioni economiche del ricorrente. Non è opportuno produrre gli scritti provenienti dai minori a meno che non si tratti di atti di formazione obiettivamente neutri. I difensori dovranno altresì allegare l'atto integrale di matrimonio.

Art. 6 DECRETO DI FISSAZIONE DELL'UDIENZA PRESIDENZIALE

Il decreto di fissazione di udienza presidenziale conterrà:

- la fissazione di udienza di comparizione nei termini di legge dal deposito del ricorso;
- la fissazione al resistente del termine di 10 giorni prima dell'udienza presidenziale per depositare la propria memoria difensiva e la documentazione fiscale di cui al precedente art. 5;
- la fissazione al ricorrente del termine per la notifica al resistente del ricorso e del decreto di fissazione di udienza almeno 60 giorni prima della stessa;
- l'informazione alla parte resistente che è auspicabile l'assistenza dell'avvocato nella fase presidenziale; e che è necessario il patrocinio di un avvocato nella successiva fase;
- l'informazione alla parte resistente che potrà avvalersi del patrocinio a spese dello stato ove ne abbia i requisiti;
- l'obbligo di produrre le tre ultime dichiarazioni dei redditi;
- l'invito allo svolgimento di un percorso di mediazione familiare c/o un Ente pubblico e/o privato.

Art. 7 MEMORIA DIFENSIVA

I difensori avranno cura di redigere la memoria osservando le medesime indicazioni previste per il ricorso di cui all'Art. 5 che precede, oltre che di formare il fascicolo di parte nei modi descritti per il ricorrente.

Art. 8 UDIENZA PRESIDENZIALE (REGOLARITA' DEL CONTRADDITTORIO)

Il Presidente procede all'audizione dei coniugi separatamente, ciascuno assistito dal proprio difensore, se presente, verbalizzando le dichiarazioni della parte e mettendo a conoscenza di quanto dichiarato dall'uno e dall'altra prima di interrogarle liberamente quando le riceverà congiuntamente, per il tentativo di conciliazione. All'esito

infruttuoso di esso seguirà la trattazione orale della causa da parte dei difensori che dovranno attenersi alle regole di rispetto e di cortesia reciproca.

Qualora il resistente si sia costituito oltre il termine concessogli dal Presidente, o comunque abbia depositato memoria e/o documenti oltre tale termine, e il ricorrente chieda un termine per replicare, il Presidente riserverà la decisione dopo la scadenza del termine che concederà al ricorrente per la replica al fine del rispetto del principio del contraddittorio. Qualora il ricorrente rinunci al termine, il Presidente adotterà i provvedimenti provvisori e urgenti in udienza o si riserverà di farlo con separata ordinanza.

Per il rispetto del contraddittorio e dell'economia del giudizio potrà parte ricorrente replicare alla costituzione tempestiva di parte resistente tendenzialmente solo oralmente, a meno che costituendosi il resistente abbia avanzato domanda riconvenzionale o comunque introdotto deduzioni che per numero e contenuto siano tali da rendere opportuna la necessità di una compiuta replica scritta. In tali casi il Presidente potrà concedere termini scambiati ad entrambe le parti per le repliche, riservando la decisione. Nel caso in cui le parti chiedano autorizzazione al deposito in udienza di documenti che il Presidente ritenga rilevanti al fine della decisione in via provvisoria, la parte nei cui confronti tali documenti vengano esibiti, avrà diritto ad un termine per replica ed eventuale produzione di altri documenti.

Sarà data conferma dell'ordine di chiamata indicato nel decreto in calce al ricorso anche mediante affissione di un elenco all'esterno dell'aula dell'udienza presidenziale con indicazione del numero di ruolo della causa e del nominativo dei difensori nel rispetto della privacy delle parti. I difensori avranno cura di presentarsi dinanzi al Giudice muniti del relativo numero di ruolo.

Qualora il Presidente debba adottare provvedimenti relativi al regime di affidamento domiciliare e frequentazione dei figli minori e ritenga opportuno provvedere al loro ascolto e/o disporre Consulenza tecnica d'Ufficio a carattere psicologico si osserveranno le indicazioni di cui agli allegati n.1 (ASCOLTO DELLA PERSONA MINORENNE NEI GIUDIZI DI FAMIGLIA) N.2 (CTU PSICOLOGICA NEI GIUDIZI DI FAMIGLIA) del presente protocollo.

I figli minori non dovranno mai comparire alla prima udienza presidenziale per

iniziativa dell'uno o dell'altro genitore per essere ascoltati dal Presidente.

Qualora lo ritenga opportuno, il Presidente potrà sentire a sommarie informazioni persone informate e/o il figlio maggiorenne sui temi per cui è causa a verbale in udienza senza ausilio della stanza protetta e con la sola presenza dei difensori.

Qualora il presidente debba adottare provvedimenti di carattere economico relativamente ai figli minorenni e/o maggiorenni, e/o a favore di uno dei coniugi e ritenga opportuno disporre una Consulenza Tecnica d'Ufficio a carattere contabile estimativo si osserveranno le indicazioni di cui all'allegato n. 3 (CTU CONTABILE-ESTIMATIVA NEI GIUDIZI DI FAMIGLIA) del presente protocollo, salva la possibilità dell'adozione medio tempore, di provvedimenti provvisori.

Art. 9 UDIENZA PRESIDENZIALE (SVOLGIMENTO)

Su richiesta di entrambe le parti è possibile il differimento dell'udienza presidenziale ad altra data qualora si prospetti la possibilità di una definizione bonaria del giudizio contenzioso.

Art. 10 ORDINANZA PRESIDENZIALE E FISSAZIONE DELLA PRIMA UDIENZA ISTRUTTORIA EX ART. 709 C.P.C.

Nell'adozione dei provvedimenti provvisori e urgenti relativi al regime di affidamento ed esercizio della potestà il Presidente avrà cura di indicare espressamente in ogni singolo caso la modalità di esercizio per le decisioni di carattere straordinario ed ordinario, oltre ad indicare in modo specifico il collocamento prevalente dei figli minori presso l'uno e presso l'altro genitore ed i periodi di rispettiva permanenza.

Nell'adozione dei provvedimenti provvisori e urgenti relativi alla qualificazione degli obblighi contributivi a carico di ciascun genitore e alle modalità con le quali tali obblighi dovranno essere adempiuti, il Presidente indicherà espressamente:

-la data di decorrenza dell'obbligo, tenuto conto delle diverse situazioni che possono presentarsi, eventualmente differenziando fra gli obblighi contributivi correnti nelle more fra il deposito del ricorso e l'udienza presidenziale e quelli per il periodo successivo (genitori ancora conviventi al momento dell'udienza presidenziale e adempimenti sino a quel momento agli obblighi contributivi o, al contrario, genitori che

hanno già interrotto la convivenza e difetto di pagamento di qualsiasi contributo da parte del genitore non più convivente con i figli, ecc.);

-la definizione delle cd. spese straordinarie, indicando espressamente le spese che dovranno intendersi come tali secondo quanto indicato *infra*;

-la percentuale che farà carico a ciascun genitore, tenendosi preferibilmente conto del principio di proporzionalità previsto all'art. 337 TER nonché le modalità di corresponsione.

SPESE ORDINARIE E STRAORDINARIE

Relativamente alla specifica indicazione delle voci di spesa dovranno essere seguiti i seguenti criteri:

sono da ritenere ricomprese nell'assegno mensile di mantenimento ordinario le spese per vitto, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione (comprese le utenze), materiale scolastico di cancelleria, mensa, medicinali da banco (comprensivi anche di antibiotici, antipiretici e comunque di medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali), spese di trasporto urbano (tessera autobus e metro), carburante, ricarica cellulare, parrucchiere.

Si intendono "spese straordinarie" non ricomprese nell'assegno mensile e soggette a separata ripartizione fra i genitori le seguenti, a loro volta da suddividere in spese subordinate al previo consenso dei genitori e non subordinate al previo consenso:

Spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i genitori:

iscrizioni e rette di scuole private, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative (ove fuori sede), di università pubbliche e private, ripetizioni; frequenza del conservatorio o scuole formative; master e specializzazioni post universitari; viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, prescuola, doposcuola e servizio di baby sitting;

corsi di lingua o attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini car, macchina, motorino, moto); conseguimento della patente presso autoscuola private, trattamenti estetici, spese per la cura di animali domestici (se prima della separazione non erano sostenute);

attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia;
organizzazione di ricevimenti, celebrazione e festeggiamenti dedicati ai figli.

Spese straordinarie per le quali non è richiesta la previa concertazione: iscrizioni e rette scuole pubbliche, libri scolastici e corredo di inizio anno scolastico, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato; spese protesiche; spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto, spese per la cura di animali domestici (già presenti prima della separazione) uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero;

Tutte le spese straordinarie (da concordare o meno) dovranno essere documentate.

Il Presidente avrà cura di chiarire che in base alla Comunicazione Inps in data 02.05.2006 n.12791 in caso di affidamento condiviso "entrambi i genitori hanno titolo a chiedere la prestazione" relativa agli assegni familiari e che l'individuazione del beneficiario in difetto di accordo dovrà individuarsi nel genitore con il quale il figlio risulterà convivere in base a quanto previsto dall'art.9 della legge n. 903/1977;

anche al fine sopra indicato il Presidente avrà cura di specificare nell'ordinanza presidenziale il termine entro il quale la parte non assegnataria della casa coniugale dovrà lasciarla nella esclusiva disponibilità dell'altra parte;

con la stessa ordinanza con la quale il Presidente adotta i provvedimenti provvisori e urgenti nomina il Giudice Istruttore in persona possibilmente diversa dal Presidente stesso al fine di conseguire quella scansione in due fasi del processo di separazione e di divorzio che il codice di rito ha voluto garantire. Nel contempo verranno concessi i termini previsti dal codice di rito per l'integrazione degli atti introduttivi con gli

avvertimenti e gli incombeni previsti espressamente dallo stesso.

FASE ISTRUTTORIA (art. 709 bis c.p.c)

Art. 11 UDIENZE ISTRUTTORIE

Tutte le udienze dei procedimenti di famiglia, nessuna esclusa, saranno trattate dal Giudice designato e pertanto non potranno essere concesse deleghe ai Giudici Onorari. Attesa la delicatezza dei procedimenti tutte le discussioni sull'ammissione dei mezzi di prova, così come ogni adempimento istruttorio ed in genere qualsiasi trattazione della causa che si concretizzi in qualcosa di diverso dal mero rinvio, si terranno a porte chiuse in modo da assicurare la riservatezza delle parti.

Per l'eventuale ascolto del minore, per la CTU a carattere psicologico e/o contabile-estimativo valgono le indicazioni di cui ai rispettivi allegati al presente protocollo, come pure nel caso in cui il Giudice Istruttore debba provvedere in ordine al regime di affidamento, domiciliazione, frequentazione e agli obblighi contributivi e/o all'assegnazione della casa coniugale valgono le indicazioni riferite nella parte che precede per il Presidente.

Di propria iniziativa e/o se richiesto dalle parti il Giudice ordinerà l'esibizione in giudizio delle dichiarazioni dei redditi aggiornate.

Art. 12 SEPARAZIONE CONSENSUALE (ART. 711 cpc e art. 158 c.c.)

E' auspicabile che, anche nel giudizio per separazione consensuale le parti siano assistite e rappresentate da un difensore che potrà essere anche comune.

I difensori sono invitati a redigere il ricorso per separazione consensuale indicando nelle premesse quanto contenuto nell'art. 5 del presente protocollo.

Art. 13 GIUDIZIO SU DOMANDA CONGIUNTA PER LA PRONUNCIA DELLO SCIoglimento DEL MATRIMONIO E PER LA CESSAZIONE DEGLI EFFETTI CIVILI DEL MATRIMONIO (ART. 4, 16 COMMA L.1.12.1970 N. 898 COME NOVELLATA DALLA L. N. 74/1978)

I difensori sono invitati a redigere il ricorso ex art. 4, 6°co L. divorzio indicando nelle premesse quanto contenuto nell'art.5 del presente protocollo.

Art. 14 PROCEDIMENTI IN CAMERA DI CONSIGLIO IN MATERIA DI FAMIGLIA (artt. 703 c.p.c. e 9 L. 898/70 novellata dalla l. 74/1987, art. 316 e ss. cc.

Con il decreto con il quale viene fissata la data per la comparizione delle parti, il Tribunale indica il termine per la notifica del ricorso, che non può essere inferiore a 60 giorni prima dell'udienza ed invita il convenuto a costituirsi 10 giorni prima dell'udienza. I difensori sono invitati ad osservare l'onere di allegazione previsto per il ricorso di separazione e per la memoria di costituzione. Per la conduzione delle udienze, per l'adozione dei provvedimenti relativi al regime di affidamento, domiciliazione, frequentazione e per quelli di carattere economico (ivi compresa la specificazione delle spese straordinarie) valgono le stesse indicazioni date nel presente Protocollo per il giudizio di separazione e divorzio come pure per l'ascolto della persona minorenni, per la C.T.U. Psicologica e per la C.T.U. Contabile-estimativa valgono i richiami effettuati ai relativi allegati al presente protocollo. I difensori tendenzialmente dovranno avere cura di inserire nei propri atti introduttivi tutti i mezzi di prova dei quali intendono avvalersi nonché di allegare tutti i documenti che intendono produrre.

Art. 15 PROCEDIMENTO CONGIUNTO IN CAMERA DI CONSIGLIO

Nel caso di domanda congiunta si applica la regolamentazione prevista in materia di separazione consensuale e di cui all'art. 12 del presente protocollo. Previa, comunque, acquisizione del parere del P.M., il Giudice potrà provvedere senza fissazione di udienza, salvo che motivi particolari non la rendano opportuna.

ALLEGATO N.1

ASCOLTO DELLA PERSONA MINORENNE NEI GIUDIZI DI FAMIGLIA

LIMITI DELL'ASCOLTO:

Al ricorrere delle condizioni di legge, l'ascolto del minore potrà essere disposto in

qualsiasi momento del processo, anche se pare auspicabile che avvenga come primo adempimento della fase presidenziale.

Qualora debba essere disposta dal giudice l'audizione di un bambino di età inferiore ai dodici anni il Giudice potrà nominare un ausiliario ex art.68 cpc per valutare preventivamente la "capacità di discernimento" del bambino stesso, come pure farsi assistere durante l'ascolto sia dell'infradodicenne che dell'ultradodicenne.

TEMPI DELL'ASCOLTO:

Il momento dell'ascolto dovrà essere individuato dal giudice tenendo prioritariamente conto delle esigenze della persona minorenni.

Pertanto l'udienza dovrà essere fissata in orari in cui possano essere garantiti riservatezza non solo dell'udienza ma anche dell'ingresso del minorenni in tribunale o in altri luoghi a ciò deputati, puntualità di trattazione, disponibilità di tempo perché il minorenni possa essere messo a suo agio.

L'udienza dedicata all'ascolto della persona minorenni sarà fissata tenendo conto dei suoi impegni scolastici e comunque possibilmente nelle ore pomeridiane.

LUOGO DELL'ASCOLTO:

L'ascolto dovrà avvenire presso la apposita stanza a ciò allestita presso i locali del Palazzo di Giustizia.

ATTIVITA' PREPARATORIE ALL'ASCOLTO:

I difensori rappresenteranno ai propri assistiti l'opportunità di informare il bambino/giovane, in precedenza, dell'incontro e delle condizioni del suo svolgimento.

È fatto divieto ai difensori di intrattenersi con la persona minorenni prima che venga ascoltata dal giudice ed è dovere degli stessi difensori raccomandare al proprio assistito di non condizionare la volontà ed il pensiero del figlio che si appresta ad essere ascoltato dal giudice.

ALLEGATO N.2

C.T.U. CONTABILE NEI GIUDIZI DI FAMIGLIA

Nelle situazioni di particolare gravità il Giudice invita il C.T.U. a depositare, prima della scadenza del termine concessogli, una sintetica relazione che consenta al Giudice stesso di assumere eventuali statuizioni provvisorie in via d'urgenza.

Formulazione di un quesito "Il C.T.U., tenuto conto della documentazione prodotta dalle parti, espletata ogni indagine utile al riguardo, compiute le ricerche necessarie e acquisita tutta la documentazione ritenuta necessaria anche presso gli istituti bancari con i quali le parti intrattengano rapporti, in forza di autorizzazione oggi espressa dalle parti stesse, accerti quale sia la capacità reddituale e patrimoniale delle parti in causa.

A tale scopo accerti:

A) L'effettiva capacità patrimoniale e reddituale delle parti, anche diversa dai dati ufficiali risultanti;

B) Accerti altresì il tenore di vita antecedente alla separazione (o al divorzio) in particolare operando sui conti correnti e sulle carte di credito (avendo come punto di riferimento temporale i tre anni antecedenti alla separazione di fatto dei coniugi).

Al fine delle indagini sub A e B:

il C.T.U. deve essere autorizzato a chiedere informazioni e documentazioni:

all'Agenzia delle Entrate per quanto concerne le dichiarazioni dei redditi ed il cassetto fiscale

dai Registri Imprese e/o i Tribunali per quanto concerne intestazioni di azioni e quote in società di capitali e di persone

dall'Anagrafe dei Rapporti di Conto e di Deposito

dagli Istituti di Credito per quanto concerne i conti correnti bancari anche cointestati ed i dossier titoli

dagli Intermediari Finanziari (S.I.M.) per quanto concerne i dossier titoli

dalle Società Fiduciarie per quanto concerne le intestazioni fiduciarie

dalle Società di Assicurazione per quanto riguarda polizze di ogni tipo

dalle Conservatorie per quanto concerne le intestazioni immobiliari

dai Pubblici Registri per quanto concerne i beni mobili registrati

dalle Società di Leasing per i contratti che dovessero emergere intestati alle parti
dai Datori di Lavoro per quanto riguarda i dipendenti
dalle Società dove le parti sono soci e/o amministratori
dall'Inps per accertare le posizioni di lavoro dipendente al fine di acquisire la seguente
documentazione:
- dichiarazioni dei redditi

ALLEGATO N. 3

CTU PSICOLOGICA NEI GIUDIZI DI FAMIGLIA


1. In caso di situazioni particolarmente complesse e per indagini di particolare specializzazione, il Presidente ed il Giudice possono disporre Ctu psicologica. Compatibilmente con la natura fiduciaria dell'incarico e con l'opportunità di una turnazione negli incarichi, si terra' conto dell'eventuale indicazione congiunta da parte dei difensori del nominativo di uno specifico professionista.
2. Nell'affidare l'incarico verranno autorizzate le visite domiciliari, quelle scolastiche, i colloqui con i familiari e piu' in generale tutte le attivita' che consentano al perito di capire e descrivere la reale situazione della persona minorenni, acquisendo informazioni nei contesti familiari e sociali nei quali la stessa e' inserita. Di tutte le operazioni il Ctu dovra' preventivamente avvertire i consulenti di parte per consentirne la partecipazione.
3. Possono essere nominati consulenti di parte professionisti diversi dagli eventuali terapeuti delle parti.
4. I difensori non partecipano alle operazioni peritali se non in casi eccezionali di assenza o impedimento del consulente di parte o di espresso invito da parte del CTU.
5. I difensori informano gli assistiti della natura e delle caratteristiche dell'indagine peritale, delle conseguenze che ne potrebbero derivare, dei costi, dei tempi e del fatto che durante tale percorso e' indicato che la parte sia assistita da un proprio consulente di parte, risultando improprio, nonostante il diritto di cui all'art. 194 2° comma cpc, che venga assistita dal difensore. Qualora una delle parti sia

ammessa al Patrocinio a spese dello Stato avrà la facoltà di nominare un CTP ,
il cui compenso sarà liquidato ai sensi dell'art. 83 del Dpr 115 del 2002;

6. I difensori nei rispettivi scritti difensivi possono formulare una proposta di quesito di cui il Presidente ed il Giudice terranno conto per la definitiva formulazione evitando l'utilizzo di quesiti standardizzati.
7. Ogniqualvolta sia necessario il contributo di professionisti aventi competenze specifiche diverse (ad esempio per somministrazione di test psicologici o per valutazioni psichiatriche) e' auspicabile che il CTU sia affiancato da uno specialista, il quale, a propria volta, presti il giuramento di rito come Ctu, al fine dell'assunzione di una posizione paritetica ed autonoma rispetto al Ctu, di una identica responsabilita' e di garanzia di un valido contraddittorio tra le parti
8. Per la redazione dell'elaborato peritale dovra' essere rispettato quanto previsto dall'art. 195 , 3° comma cpc; pertanto, all'udienza di conferimento dell'incarico saranno fissati: il termine entro il quale il Ctu dovra' trasmettere la bozza di relazione peritale alle parti costituite e, per loro, ai rispettivi consulenti di parte, se nominati; il successivo termine entro il quale le parti, e per loro, i rispettivi consulenti dovranno far pervenire al CTU eventuali osservazioni; l'ultimo termine, antecedente all'udienza di rinvio, entro cui tutti i consulenti d'ufficio e di parte dovranno depositare in cancelleria i rispettivi elaborati, quello del Ctu corredato dalle risposte alle eventuali osservazioni dei CTP. Nell'udienza successiva al deposito, le parti potranno eventualmente formulare istanze motivate di chiarimenti al Ctu o agli altri specialisti che abbiano con lo stesso collaborato.
9. Nelle situazioni di particolare gravita', il Presidente e il Giudice , anche su istanza di parte, inviteranno il Ctu a depositare prima della scadenza del termine concessogli una sintetica relazione che consenta di assumere eventuali statuizioni provvisorie in via d'urgenza;
10. Il Presidente ed il Giudice potranno autorizzare il Ctu a registrare su supporto video e/o audio gli incontri peritali. ^{o su richiesta delle parti} Conformemente alla deliberazione n. 46/2008 del Garante per la protezione dei dati personali, detto materiale, unitamente a quello raccolto durante la consulenza, dovra' essere allegato

all'elaborato peritale da depositare in tante copie quante sono le parti costituite.

11. La liquidazione delle spese e del compenso del Ctu avverrà secondo i criteri di cui al DM 30.05.2002, integrando, secondo necessita' ed in relazione alla particolarita' del singolo caso, l'art. 24 con il criterio delle vacanze in ragione della complessita' dell'incarico e del tempo ragionevolmente impiegato per l'espletamento.
12. Il Presidente ed il Giudice inviteranno espressamente il Ctu a prendere visione di tutti gli atti contenuti nel fascicolo d'ufficio, onde acquisire precisa conoscenza della storia processuale, prima di iniziare le operazioni peritali, nonche' ad esporre in maniera autonoma ed anche graficamente separata le tre distinte parti di cui si comporra' l'elaborato stesso: i dati, le valutazioni/ interpretazioni e le proposte/conclusioni. La raccolta dei dati rappresenta la parte descrittiva dei contesti sociali e familiari -materno e paterno- della persona minorenni, delle relazioni intercorrenti tra figlio e genitore e con i due rami parentali ecc. Nella parte interpretativa il CTU esprimerà le proprie valutazioni e nella parte conclusiva prospetterà vantaggi e svantaggi di un'opzione piuttosto che di un'altra in punto di affidamento, domiciliamento e frequentazione. All'elaborato peritale dovrà essere allegata un'appendice nella quale il CTU spieghi la metodologia seguita ed i criteri di valutazione applicati.



IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE
Francesco Gratteri

